

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4611

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIMA

Istituzione del Fondo per la promozione
del capitale di rischio nelle aree depresse

Presentata il 7 settembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende favorire l'accesso al credito di quelle imprese che operano nel sud Italia e che intendono investire in settori ad alto potenziale di sviluppo. Le difficoltà che numerosi imprenditori stanno incontrando negli ultimi tempi a causa della crisi economica che sta investendo i Paesi dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sta avendo evidenti ripercussioni sul mancato adeguamento e sull'ulteriore rafforzamento delle strutture produttive ai fini di una maggiore competitività sui mercati nazionali e internazionali. Questo quadro, nelle regioni meridionali, è aggravato anche dal difficile accesso al credito determinato dagli alti tassi d'interesse operati dagli istituti di credito e dagli operatori finanziari che portano a un costo del denaro molto più alto che in altre zone del Paese e alla conseguente impossibilità da parte di quelle stesse imprese di essere competitive

e di propendere, di conseguenza, agli investimenti. A tal proposito, basti citare una ricerca dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne da cui emerge, per esempio, il fatto che contrarre un prestito bancario in Calabria costa il 10 per cento in più rispetto ad altre città italiane. Se questo è il quadro di carattere generale, con una situazione che provoca disincentivo e disinteresse verso il potenziamento delle attività imprenditoriali esistenti, con il conseguente impoverimento del tessuto produttivo locale e con un aumento delle condizioni di ritardo esistenti rispetto al resto del Paese, possiamo ben immaginare la situazione relativa al mercato del capitale di rischio che dovrebbe sostenere iniziative imprenditoriali innovative che, per loro natura e stadio di sviluppo, non sono solitamente finanziate dai tradizionali intermediari finanziari. La presente proposta di legge, pertanto, punta a favorire lo sviluppo di queste iniziative nelle

aree meridionali attraverso un investimento sulle idee imprenditoriali più promettenti e sugli ambiti tecnologici ad alto contenuto di innovazione, venendo incontro a quanti hanno desiderio di investire nel proprio luogo di origine attraverso un'idea imprenditoriale originale e aperta a settori di intervento innovativi, da realizzare nelle aree depresse che potrebbero trarre giovamento da questo nuovo modo di intendere e di realizzare la produttività. Per loro natura, però, queste attività im-

prenditoriali sono caratterizzate dalla contemporanea presenza di un elevato rischio operativo e finanziario che ne rende difficile l'avvio in un contesto strutturale e congiunturale molto critico per come è stato descritto in precedenza. La proposta di legge, pertanto, intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del capitale di rischio nelle aree depresse. Il Ministro dello sviluppo economico provvederà ad adottare un regolamento per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per la promozione del capitale di rischio nelle aree depresse).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la promozione del capitale di rischio nelle aree depresse, di seguito denominato « Fondo », le cui risorse sono destinate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento specializzati in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse, come definite dalla disciplina dell'Unione europea.

2. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo non può superare il 70 per cento del capitale dei fondi di investimento da esso finanziati. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 300 milioni di euro.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di gestione del Fondo che prevede la partecipazione ai fondi di investimento di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) determinazione dei settori prioritari di intervento;

b) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo i criteri dei piani di attività economica;

c) attribuzione della priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea.

ART. 2.

(Modalità di funzionamento del Fondo).

1. Il Fondo è gestito da un operatore privato specializzato in fondi di investimento scelto sulla base di una selezione operata tra gli esperti del settore appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea.

2. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data della sua istituzione si procede alla verifica della permanenza delle finalità stabilite dall'articolo 1 al fine di una sua eventuale proroga.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

